

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 194.

Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, concernente attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente attuazione delle direttive 93/118/CEE e 96/43/CEE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, concernente attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontiera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;

Considerato che ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri garantiscono che, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. È fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizootie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 2.

Riscossione delle tariffe

1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A.

2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono riscosse le tariffe di cui all'allegato B.

3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio.

4. L'autorità competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attività unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi.

5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Art. 3.

Criteria per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe

1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato VI al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato C. L'importo di dette maggiorazioni è destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio.

3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno.

4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio.

5. Relativamente alle attività di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, possono essere fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.

Art. 4.

Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta

1. Si definiscono:

a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale.

2. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'allegato C - sezione I, prestatore per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi.

3. Ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 5.

Costo orario

1. Si definisce costo orario del servizio il costo medio complessivo di un'ora di lavoro prestatore dall'addetto all'esecuzione di controlli sanitari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il costo orario del servizio è indicato nell'allegato C - sezione I.

Art. 6.

Modalità di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8:

a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario di cui all'articolo 5;

b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato A, anche introducendone ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato B, anche introducendone ulteriori, tra quelle previste dal regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese.

Art. 7.

Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A sono destinati e vincolati:

a) la quota del 90 per cento, alle aziende sanitarie locali per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute;

b) la quota del 3,5 per cento, alle regioni e alle province autonome per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli;

c) la quota del 3,5 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei controlli;

d) la quota dell'1 per cento, ai laboratori nazionali di referenza addetti ai controlli ufficiali di cui al presente decreto, accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004;

e) la quota del 2 per cento, è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, sono destinati e vincolati:

a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai posti di ispezione frontaliera, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato C - sezione II, nonché per ogni altro onere correlato;

b) la quota del 7 per cento alle regioni e province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliera;

c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;

d) la rimanente quota dell'83 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II, sono destinati e vincolati:

a) per la quota dell'8 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nei programmi 20.1 «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana» - 6.1.1 «Funzionamento» e 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 di pertinenza dei centri di responsabilità Dipartimento per la prevenzione e la comunicazione e Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, per garantire il funzionamento di tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di cui all'allegato C - sezione II, nonché per ogni altro onere correlato;

b) la quota del 7 per cento alle regioni o province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;

c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;

d) la rimanente quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il criterio di ripartizione delle somme di cui al presente articolo è individuato nella copertura dei costi delle attività espletate dai soggetti ivi previsti.

Art. 8.

Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro trenta giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino Ufficiale regionale di cui al comma 1 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

Art. 9.

Rideterminazioni

1. Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal paragrafo 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano la copertura dei costi del servizio con una tariffa diversa da quelle stabilite nel presente decreto, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e rideterminano le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi. A tale fine, le regioni o le province autonome interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalità di cui al predetto articolo 27.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B, o dall'allegato V, sezione B, del regolamento (CE) n. 882/2004, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia la relazione corredata di motivato parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale le rideterminazioni di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Modalità tecniche di versamento delle tariffe

1. Le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui al presente decreto sono stabilite, per le parti di rispettiva competenza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con provvedimenti delle regioni, da adottarsi, entrambi i provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, di cui al comma 1, la determinazione degli introiti dovuti in base al presente decreto è effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli.

3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.

4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

5. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale.

6. La procedura di cui al comma 5 si applica anche nel caso di violazione del comma 4.

Art. 11.

Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B

1. Alle tariffe di cui all'allegato A si applica una maggiorazione del 20 per cento, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del presente decreto. Qualora in sede di verifica si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e delle somme riscosse. A decorrere dal primo anno di applicazione la trasmissione deve avvenire annualmente entro novanta giorni dalla rendicontazione.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti in conformità al comma 2, può modificare, anche in riduzione, le tariffe di cui al comma 1, fino a concorrenza della copertura dei costi. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalità di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale.

4. Alle tariffe di cui all'articolo 2 si applica, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 per cento, finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004.

5. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 4 sono destinate e vincolate ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le finalità di cui al comma 4.

Art. 12.

Modalità di rendicontazione

1. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7.

2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano alle regioni, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.

3. I laboratori nazionali di referenza addetti al controllo ufficiale comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.

Art. 13.

Adempimenti comunitari

1. I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:

a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;

b) il metodo di calcolo delle tariffe.

3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 14.

Potere sostitutivo

1. Alle procedure del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1999, limitatamente alle norme relative alle modalità tecniche di versamento e riscossione.

Art. 17.

Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

ALLEGATO A

Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04

Sezione 1 - Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione

Per le attività di macellazione ed in relazione alla notevole difformità operativa del veterinario ufficiale in impianti di macellazione con capacità ed attività diversa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli importi minimi di seguito riportati (€ per capo macellato):

1.1 MACELLI PER ANIMALI A CARNI ROSSE

Tabella 1 (*)	bovini adulti	bovini giovani	solipedi/equidi	suini < 25 Kg.	suini > 25 Kg.	ovicapriini < 12 Kg.	ovicapriini > 12 Kg.	ratiti
fascia fino a 10.000 UGB/anno (tariffa ordinaria)	5,00	2,00	3,00	0,50	1,00	0,15	0,25	0,50
fascia da 10.001 a 25.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,50	1,80	2,70	0,45	0,90	0,135	0,225	0,45
fascia da 25.000 a 50.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,00	1,60	2,40	0,40	0,80	0,12	0,20	0,40
Fascia da 50.000 a 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,50	1,40	2,20	0,35	0,70	0,11	0,175	0,35
Fascia oltre 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,00	1,20	2,00	0,30	0,60	0,10	0,150	0,30

(*) si applicano importi ridotti rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento CE/882/2004, solo qualora si tratti di stabilimenti:

- dotati di efficaci sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità;
- classificabili con una valutazione del livello di rischio medio-basso;
- con un elevato livello di conformità riscontrato durante i controlli ufficiali;

Qualora, anche applicando gli importi ridotti, si superi il costo del servizio –si applica un importo pari ad esso.

1.2 MA CELLI PER ANIMALI A CARNI BIANCHE

Tabella 2**	polli	tacchini	faraone	anatre	oche	conigli ed altri lagomorfi
tariffa unica	€ 0,005	€ 0,025	€ 0,05	0,01	€ 0,01	€ 0,005

Tabella 3**	Selvaggina da penna allevata
di peso vivo superiore a kg 2	€ 0,005 capo
di peso vivo/inferiore a kg 2 ma superiore a kg 1	€ 0,0025 capo
di peso vivo inferiore a kg 1	€ 0,0005

** Tali importi sono applicabili e rideterminabili fino alla copertura del costo del servizio

Quando l'ispezione ante mortem relativa del pollame è effettuata in allevamento, la Asl di competenza dell'allevamento stesso riscuote le seguenti tariffe di cui alla tabella 4

Tabella 4	Ispezione ante mortem del pollame in allevamento
Fino a 40.000 capi	€ 30,00
Oltre 40.000 capi	€ 50,00

TABELLA DI CONVERSIONE CARNI ROSSE	
1 UGB=	1 bovino adulto (compresi bufali e bisonti); 1 solipede; 2 vitelli; 5 suini/cinghiali
	10 ovini / 10 caprini / 10 biungulati selvatici (caprioli, daini, cervi, renne, ed altri biungulati di taglia media);
	20 agnelli peso vivo inf. 15 Kg
	20 capretti peso vivo inf. 15 Kg
	20 suinetti peso vivo inf. 15 Kg
	5 Struzzi.

Sezione 2 - Importi delle tariffe applicabili ai controlli degli impianti di sezionamento

Per tonnellata di carne introdotta:

- carni bovine, suine, equine, ovine e caprine: 2 EURO
- carni di pollame e di conigli di allevamento: 1,5 EURO
- carni di selvaggina di allevamento e selvatica:
- piccola selvaggina di penna e di pelo: 1,5 EURO
- carni di ratiti (struzzo, emù, nandù): 3 EURO
- cinghiali e ruminanti: 2 EURO

Sezione 3 - Importi delle tariffe applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata.

Tale tabella si applica esclusivamente alla selvaggina cacciata

a) Piccola selvaggina di penna:	0,005 EURO/capo
b) Piccola selvaggina di pelo:	0,01 EURO/capo
c) Ratiti:	0,5 EURO/capo
d) Mammiferi terrestri:	
- cinghiali:	1,5 EURO/capo
- ruminanti:	0,5 EURO/capo

Sezione 4 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte.

Tale tabella si applica esclusivamente al conferimento di latte crudo agli stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione.

Fasce produttive mensili	Importi/ton.
Per le prime 30 tonnellate del mese	1 EURO/ton
Per ogni tonnellata supplementare	
fino a 200 ton/mese	0,5 EURO/ton
da 201 a 500 ton/mese	0,4 EURO/ton
da 501 a 1.000 ton/mese	0,3 EURO/ton
da 1.001 a 2.500 ton/mese	0,25 EURO/ton
da 2.501 ton a 5.000 ton/mese	0,2 EURO/ton
oltre 5.000 ton/mese	0,15 EURO/ton
oltre 10.000 ton/mese	0,10 EURO/ton

Sezione 5 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione e all'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura: 1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare

Prima vendita nel mercato del pesce: 0,5 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,25 EURO per ogni tonnellata supplementare

Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al Reg. 2406/96: 1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare

Gli importi riscossi sulle seguenti specie, di cui all'allegato II del Reg. CE/3703/85, non devono superare i 50 EURO per partita:

Aringhe della specie *Clupea harengus*, Sardine della specie *Sardina pilchardus*, Sgombri della specie *Scomber scombrus*, Sgombri della specie *Scomber japonicus*, Sugarelli della specie *Trachurus spp.*, Acciughe della specie *Engraulis spp.*, Menole della specie *Maena smarvis*, Spratto della specie *Sprattus sprattus*

Lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura: 0,5 EURO/tonnellata lavorata

Sezione 6 - Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Regolamento CE n. 882/2004

Per gli stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B Regolamento CE n.882/2004, al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale, sono previste le tariffe di seguito riportate, calcolate su base annua, differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione)

Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso)	Fascia produttiva annua A	Fascia produttiva annua B	Fascia produttiva annua C
Prodotti e preparazioni di carne	fino a 200 ton	da 201 a 1000 ton	oltre 1000 ton
Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi in cui non sia possibile applicare la sezione 4)			
Ovoprodotti			
Centri imballaggio uova	fino a 10.000.000 uova	da 10.000.000 a 50.000.000	oltre 50.000.000 di uova
miele	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Molluschi bivalvi vivi	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
aosce di rana e lumache	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
Grassi fusi di origine animale e ciccioli	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Stomaci vesciche e budella	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Gelatina e collagene	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Centri di cottura	fino a 10 ton di materie prime	da 11 a 100 ton di materie prime	oltre 100 ton di materie prime
Acque minerali e bevande analcoliche	fino a 10.000 hl	da 10.001 a 100.000 hl	oltre 100.000 hl
Integratori alimentari e prodotti dietetici	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Prodotti di iv gamma e di v gamma	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Pasticcerie industriali	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Produzione surgelati	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Conservate vegetali frutta secca e spezie	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Alimenti vegetali non considerati altrove	fino a 500 ton	da 501 a 10.000 ton	oltre 10.000 ton
Vino e bevande alcoliche	fino a 5.000 hl	da 5.001 a 50.000 hl	oltre 50.000 hl
Produzione ed imbottigliamento olii	fino a 1.000 hl	da 1.001 a 10.000 hl	oltre 10.000 hl
Caffè e the	fino a ton 500	da ton 501 a ton 1.000	oltre ton 1.000
Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata	fino a 500 ton	da 500 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Additivi e coloranti alimentari	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Depositi alimentari			
Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione			
Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso	fascia unica 1.500 euro		

Tariffe annue forfetarie:

- fascia A 400 euro/anno
- fascia B 800 euro/anno
- fascia C 1.500 euro/anno

Sezione 7 - Importi per attività di controllo effettuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

In sostituzione di quanto previsto all'allegato 1, punto 4 del Decreto della salute 5 giugno 2003 sono previste le seguenti tariffe:

procedimenti di riconoscimento svolti in vece delle Regioni, compresi eventuali sopralluoghi	1500 euro
accertamenti concernenti procedimenti per l'abilitazione all'esportazione, che includono gli accertamenti mediante eventuale sopralluogo	1500 euro
accertamenti conseguenti al riscontro di carenze nel corso di controlli ispettivi o di audit	1000 euro
procedimenti di iscrizione in apposita lista di stabilimenti di Paesi terzi abilitati ad esportare in Italia prodotti alimentari	100 euro e copertura delle eventuali spese di missione
spese per le attività di monitoraggio ispettivo sugli stabilimenti iscritti in liste per l'esportazione di alimenti verso Paesi terzi; limitatamente a questa tariffa la riscossione deve essere fatta entro giugno di ogni anno dalla ASL e le somme riscosse devono essere ripartite in conformità all'articolo 7, comma 1	100 euro per stabilimento/anno;

ALLEGATO B

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

Sezione I

TARIFE RISCOSE DAI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA PER I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI SU TUTTE LE MERCI E SUGLI ANIMALI VIVI DI CUI ALLA DECISIONE 275/2007 DELLA COMMISSIONE, 17 APRILE 2007, E SUI MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE EX DECRETO LEGISLATIVO 25 GIUGNO 2003, N. 223

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. Il suddetto importo per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

Capo I

TARIFE APPLICABILI ALLE CARNI IMPORTATE

L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di carni è fissato a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2.000 tonnellate.

Capo II

TARIFE APPLICABILI AI PRODOTTI DELLA PESCA IMPORTATI

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca è stabilito a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

3. Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera a) del Regolamento (CE) 882/2004.

Capo III

TARIFE APPLICABILI AI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ALLE CARNI DI POLLAME, DI SELVAGGINA SELVATICA, DI CONIGLIO, DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO, AL MIELE, A LATTE E AGLI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO DI CUI ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2007/275/CE DEL 17 APRILE 2007 E AI SOTTOPRODOTTI E AI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi è fissata a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. L'importo suddetto per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa e pari a:

600 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per nave, con un carico di prodotti superiore a 2.000 tonnellate.

Capo IV

TARIFE APPLICABILI AL TRANSITO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ DI MERCI E DI ANIMALI VIVI

L'importo delle tariffe per il controllo sanitario ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunità è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

Capo V

TARIFE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi è fissata:

a) per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate;

b) per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:

55 euro per partita, fino a 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

Capo VI

TARIFE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di mangimi di origine non animale è fissata in:

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate

e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

*Sezione II**CAPO I*

TARIFE RISCOSE DAGLI UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA

Tariffe applicabili all'importazione di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti è fissata in:

63,30 euro per partita per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate,

e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

Capo II

TARIFE APPLICABILI AL TRANSITO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ DI MERCI E RILASCIO DEL DOCUMENTO COMUNE

L'importo delle tariffe per il controllo ufficiale del transito di merci attraverso la Comunità, compreso il rilascio del documento comune, è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

ALLEGATO C

Sezione I

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO

Sulla base di valutazioni effettuate tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato VI del Regolamento CE/882/2004, il costo orario del servizio prestato dal personale del Servizio Sanitario Nazionale è di in euro 50,00.

Sulla base dei medesimi criteri, il costo orario del servizio prestato dal personale degli Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per effettuare i controlli sanitari ufficiali di cui all'articolo 1 del presente decreto, viene calcolato in euro 50,00.

Sezione II

FASCIA ORARIA ORDINARIA DI APERTURA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per le finalità di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici è determinata in conformità a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:

«Art. 27 (Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'art. 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.»

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/608/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 dicembre 1989 n. L. 351.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1998, n. 293.

— La direttiva 93/118/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 34 del 31 dicembre 1993.

— La direttiva 96/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 162 del 1° luglio 1996.

— La direttiva 85/73/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 febbraio 1985 n. L. 32. (Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali).

— L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1999, n. 105, così recita:

«Art. 4 (Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari). — 1-2. (Omissis).

3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui all'art. 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.»

— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 2000, n. 82.

— Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, supplemento ordinario.

— Il Regolamento (CE) n. 882/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L. 191.

— La decisione del 17 aprile 2007, n. 275 è pubblicata nella G.U.C.E. 4 maggio 2007, n. L. 116.

Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:

— Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il Regolamento (CE) 882/2004, si veda nelle note alle premesse.

— Il Regolamento (CE) 854/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 139.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernenti le Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta* 10 giugno 2003, n. 132, così recita:

«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi comuni, province o città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Note all'art. 17:

Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, abrogato dal presente decreto, recava:

«Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.»

08G0215